SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1959

(24ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » **(72-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 362, 363
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 363
GIACOMETTI 363
TRABUCCHI, *relatore* 362

« Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui » **(324)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 363, 364
BERTOLI 364
CONTI, *relatore* 363
GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 364
GIACOMETTI 364
RODA 363
TRABUCCHI 364

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 366
BOSCO 365
TRABUCCHI 366

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Luisa Gallotti Balboni, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mott e Ponti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori De Bosio e Merlin.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine e per le partecipazioni statali Garlato.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » (72-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verrà applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.

I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.

T R A B U C C H I , *relatore*. L'articolo unico del disegno di legge fu votato dal Senato in una formulazione poco felice.

Questo ramo del Parlamento infatti ha stabilito, nonostante la diversa opinione della nostra Commissione finanze e tesoro, una sospensione fino al 30 giugno 1963 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, e a sua volta convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768, che creava una sovraimposizione sullo zucchero derivante dalla lavorazione dei melassi. Secondo me giustamente, si è manifestato un orientamento contrario nell'altro ramo del Parlamento e si è convenuto di sospendere la sovraimposizione solo per un determinato quantitativo fisso; altrimenti sarebbe accaduto che tutti in Italia avrebbero lavorato il melasso per ricavarne lo zucchero, cosa che avrebbe indubbiamente portato sensibile danno alle industrie per la lavorazione delle barbabietole. In sede di discussione alla Commissione della Camera si sono avute trattative tra i lavoratori delle barbabietole e coloro che lavorano il melasso, per arrivare ad una soluzione transattiva; la decisione presa è più favorevole all'orientamento della nostra Commissione che era quello di limitare la concessione nei riguardi del melasso da dezuccherizzare (il Senato, purtroppo, aveva approvato una norma che non fissava limiti di sorta).

La Camera dei deputati pertanto bene ha fatto a limitare l'applicazione del diritto erariale ad un contingente annuo fissato in quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale e a stabilire che la esenzione dal pagamento del diritto erariale stesso si riferisca ai contingenti assegnati dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento in attività — opportuna quanto mai anche questa precisazione, altrimenti chi sa quanti stabilimenti sarebbero nati — al momento dell'entrata in vigore della legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.

Nessuno stabilimento o industria viene danneggiato, ma non si vengono a consentire speculazioni.

Ritengo pertanto che ci si possa trovare d'accordo nell'approvare il progetto di legge così come ci è venuto dalla Camera, in considerazione appunto del fatto che nel nuovo testo inviatoci dall'altro ramo del Parlamento, vengono precisati quei termini e quelle limitazioni che erano nei nostri desideri.

G I A C O M E T T I . A mio giudizio il testo approvato dal Senato corrispondeva meglio agli interessi della produzione; visto però che è già concordata la ripartizione del contingente, ripartizione intervenuta col concorso delle rappresentanze dei lavoratori, dichiaro di votare favorevolmente il testo che ci proviene dalla Camera dei deputati.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo prega gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge così come è, facendo solo presente che, in effetti, il quantitativo fissato dal provvedimento legislativo è superiore a quello che viene prodotto annualmente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui » (324) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore.* Le acque salsobromojodiche dell'Azienda termale di Castrocaro sono indicate per la cura delle affezioni ginecologiche, della gola, dell'apparato respiratorio, del ricambio. Di recente è stato istituito il Centro della sordità rinogena che ha dato risultati molto lusinghieri. Le acque salsojodiche di Castrocaro sono le più ricche di jodio fra le consimili portate alla medesima densità e le uniche al mondo che si usano allo stato di sorgiva, senza depurazioni e diluizioni.

Un moderno impianto di cure fisiche integra questo complesso terapeutico, che fa della stazione termale un modello di organizzazione e di attrezzatura sanitaria e tecnica.

L'Azienda è gestita direttamente dallo Stato, in base al regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, modificato dal decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 80, nonchè dal decreto ministeriale n. 4505 del 4 settembre 1936.

Gli utili netti della gestione sono stati i seguenti: nell'esercizio 1953 lire 5.128.200; nel 1954 lire 7.780.241; nel 1955 lire 10 milioni 004.244; nel 1956 lire 10.322.536; nel 1957 lire 10.872.513.

L'afflusso dei curandi è stato caratterizzato da un sempre progressivo aumento, tanto che essi sono passati da 1.975 nel 1946 a 6.330 nel 1957.

L'Azienda autonoma di cura di Castrocaro svolge attiva opera di fiancheggiamento per la migliore valorizzazione del centro di cura.

Tenuto conto di ciò, nonchè della circostanza che analoghe provvidenze sono state accordate ai Comuni in cui hanno sede Aziende patrimoniali dello Stato, il Ministero delle partecipazioni statali ha di buon animo aderito alla richiesta di contributo a favore della predetta Azienda di cura.

Con il disegno di legge in esame il contributo in questione viene fissato nella misura annua di lire 2.500.000, da far carico all'esercizio aziendale, per la durata di anni dieci, a decorrere dal 1958; disegno di legge di cui propongo l'approvazione, così come ha già fatto la Camera dei deputati.

R O D A . Devo fare una osservazione. Voci incontrollate, e secondo me prive di ogni fondamento, hanno fatto giungere alle mie orecchie la notizia che il 1958 non sarebbe stato un anno molto felice per l'Azienda autonoma di cura di Castrocaro. Poichè l'onorevole relatore, nel citare gli utili netti della gestione dell'Azienda, si è fermato al 1957 e poichè siamo già a metà del 1959, ritengo che dovrebbe essere possibile e opportuno fornirci qualche assicurazione sull'aumento degli utili anche per il 1958.

G I A C O M E T T I . Avevo intenzione di fare delle considerazioni di natura finanziaria in ordine alla concessione del contributo all'Azienda di Castrocaro, ma mi sono arrestato di fronte ai dati esposti dal relatore, riguardanti il costante aumento degli utili netti di gestione. L'osservazione or ora fatta dal senatore Roda, invece, mi ha convinto della bontà della mia tesi. Con il disegno di legge in esame lo Stato assume un impegno finanziario preciso nei confronti dell'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, la quale, a sua volta, si impegna a compiere determinate opere di miglioramento della attrezzatura della stazione termale. E allora io mi chiedo: se per un motivo qualsiasi l'Azienda termale non registra più degli utili di gestione, dove attingerà lo Stato i 2.500.000 di lire del contributo annuo? Ecco il punto interrogativo che prego il relatore di voler sciogliere.

C O N T I , *relatore*. L'Azienda autonoma di cura di Castrocaro possiede una sede, e quindi vi è per lo Stato una garanzia proiettata nel tempo. E poi occorre tener presente che il contributo delle azioni varia in ragione delle opere che a mano a mano saranno compiute.

Non posso rispondere alla richiesta specifica della cifra degli utili di gestione dell'anno 1958 in quanto non ne possiede gli estremi.

G A R L A T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. La preoccupazione manifestata dal senatore Giacometti potrebbe essere fondata se ci trovassimo di fronte ad un andamento incerto; ma poichè vi è un incremento costante degli utili, ritengo che la riserva possa essere sciolta. D'altro canto, il Ministero delle partecipazioni statali si è ripromesso di seguire in modo particolare il problema delle Aziende termali, investendo somme per effettivi miglioramenti: abbiamo cominciato con l'avere nel bilancio 100 milioni in più dello scorso esercizio. Dico questo non per insinuare che nel passato si sia fatto poco. Ma per sottolineare l'intenzione del Ministero di agire decisamente anche nel settore delle Aziende termali. Che si tratti di investimenti vantaggiosi è del resto dimostrato dall'andamento progressivo degli utili di gestione, che ci dà tranquillità nella nostra azione. Ciò vale anche e soprattutto per l'Azienda autonoma di cura di Castrocaro. Non ho qui a disposizione i dati relativi al 1958; se gli onorevoli senatori desiderano conoscerli posso richiederli; tuttavia posso assicurare che sono infondate le voci che insinuano esservi un regresso negli utili.

B E R T O L I . Io mi domando se sia proprio necessario il disegno di legge in esame. Ciò perchè, trattandosi di opere tendenti a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, le spese per farvi fronte dovrebbero essere automaticamente detratte dagli utili di gestione.

G A R L A T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Si tratta di opere indirette, come quelle dei Comuni, che qualche volta incontrano difficoltà, per scarsa disponibilità di mezzi, a farvi fronte. Come è agevole constatare, si tratta di realizzazioni di interesse generale, che influiscono sul miglioramento complessivo, in questo caso, dell'Azienda di cura di Castrocaro.

T R A B U C C H I . Sarei del parere che, così come si è fatto in altre occasioni, il contributo anzichè direttamente all'Azienda fosse dato al Comune, perchè spesso le Aziende di cura hanno un bilancio così smilzo e magro che non riescono a far eseguire dei lavori, mentre le Amministrazioni comunali hanno tale possibilità. Tuttavia, poichè il provvedimento in esame ha già superato l'esame della Camera dei deputati, penso che sia opportuno che anche noi lo approviamo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È assegnato all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro un contributo straordinario annuo di lire 2.500.000 che farà carico all'Azienda termale di Castrocaro e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1958.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere più confortevole il centro di cura.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il programma delle opere da eseguire dovrà essere preventivamente approvato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro d'intesa col competente Ufficio tecnico erariale.

Le opere saranno effettuate dalla gestione predetta sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio tecnico erariale il quale redigerà apposita contabilità da trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali per l'approvazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il pagamento del contributo dovuto alla Azienda autonoma di cura a norma dell'articolo 1 sarà effettuato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Ministero delle partecipazioni statali avrà approvato la contabilità di cui all'articolo 4.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori

B O S C O . Mi permetto di prospettare all'onorevole Presidente e ai colleghi della Commissione, la necessità di affrontare — se non risolvere — la questione del finanziamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, giusta il disegno di legge n. 507, presentato dai deputati De Vita ed altri, che suona esattamente così: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

In questo momento, a mio avviso, avendo studiato a fondo la questione, noi ci troviamo in una situazione di irregolarità, in quanto la legge istitutiva del 5 gennaio 1957 prevedeva un finanziamento di 50 milioni, mentre nel bilancio in corso, dall'esercizio 1958-59, esiste un solo capitolo di spesa, nel quale è previsto lo stanziamento di 250 milioni. Naturalmente, secondo me, si è violato il principio base stabilito dall'articolo 81. Allora per il bilancio prossimo 1959-60 si è riparato attraverso la inclusione in questa spesa del finanziamento occorrente, che diventa di 400 milioni, in cinque capitoli, utilizzando i capitoli 39 e 40 della legge sulla contabilità, o utilizzando il fondo globale. Con questa procedura evidentemente potrebbe venire bloccata l'autonomia che la legge del 1957 intendeva dare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, legge

che il Parlamento ha appunto approvato per consentire al Consiglio stesso lo svolgimento delle funzioni a lui demandate.

Allo stato attuale, la Corte dei conti potrebbe anche non registrare la spesa in quanto superiore ai 50 milioni, perchè esiste una sola legge sostanziale, quella del 1957, che prevede per l'appunto soltanto una spesa di 50 milioni. È quindi una questione che dobbiamo affrontare e risolvere, sia per ciò che concerne la legge sostanziale di finanziamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia per ciò che concerne la revisione dello stanziamento già concesso.

Chiederei alla Commissione di voler discutere, se non oggi, nella seduta di domani il disegno di legge di cui sono relatore, per i motivi che ho succintamente esposti.

TRABUCCHI. L'argomento trattato dal senatore Bosco è senza dubbio notevole, perchè implica anche la risoluzione di parecchi quesiti, sia dal punto di vista tecnico-legale che da quello costituzionale.

Mi associo pertanto alla richiesta di voler esaminare nella seduta di domani mattina il disegno di legge n. 507, relativo alle modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33 che tratta appunto dell'ordinamento e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del senatore Bosco, propongo che la Commissione tratti l'argomento nella seduta di domani; e, poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari